



Roma 4 GIU. 2019

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0005693 P-
del 04/06/2019



23730037

52595/10.3.1

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante Codice della giustizia contabile adottato a norma dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n.124.

(ESAME PRELIMINARE)

(PRESIDENZA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174, RECANTE CODICE DI GIUSTIZIA CONTABILE, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

VISTO l'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere delle sezioni riunite della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
Modifiche al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1
del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile
- Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività)*

1. All'articolo 6 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole “nonché le specifiche” sono inserite le seguenti: “per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e”;
 - b) al comma 4, le parole “Il pubblico ministero contabile può” sono sostituite dalle seguenti: “Il pubblico ministero contabile e le parti possono”.

ART. 2

(Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio)

1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole “del presente codice che” sono sostituite dalle seguenti: “, del presente codice, le quali” e dopo le parole “si applicano anche” sono inserite le seguenti: “al giudizio pensionistico,”.

ART. 3

(Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - sezioni giurisdizionali)

1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole “In materia di ricorsi” sono sostituite dalle seguenti: “Nei giudizi” e le parole: “, in funzione di giudice unico” sono soppresse;
 - b) al comma 3, dopo le parole “restano disciplinate dallo statuto speciale” sono inserite le seguenti: “per il Trentino-Alto Adige”.

ART. 4

(Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite)

1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, secondo periodo, le parole “Ad esse è assegnato un numero di consiglieri” sono sostituite dalle seguenti: “Ad esse è assegnato un numero di magistrati”;
 - b) al comma 7, le parole “da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo” sono sostituite dalle seguenti: “da sei consiglieri, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali o regionali,”.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 12 del codice della giustizia contabile - Ufficio del pubblico ministero)

1. All'articolo 12 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.”;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“ART. 12-*bis* (Distacco di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Procura generale e le Procure regionali): 1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività istruttoria nella fase preprocessuale o di funzionalità dell'ufficio, su richiesta del procuratore generale o del procuratore regionale interessato, possono essere distaccati presso gli uffici della procura generale o di ciascuna procura regionale, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Il personale distaccato è esonerato dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative e sempre previo consenso del procuratore interessato.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale distaccato, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il procuratore interessato fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

ART. 6

*(Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile
- Decisione su questioni di giurisdizione)*

1. All'articolo 17 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto” sono sostituite dalle seguenti: “sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta” e le parole “, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza”;

b) al comma 4, le parole: “ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,” sono soppresse e dopo le parole “nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite” sono inserite le seguenti: “e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio”;

c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78.”;

d) al comma 8, le parole “Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno,” sono sostituite dalle seguenti: “Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario,”; le parole “entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,” sono sostituite dalle seguenti: “entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.”;

e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.

8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.”

ART. 7

(Modifiche all’articolo 18 del codice della giustizia contabile - Competenza territoriale)

1. All’articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della giustizia contabile le parole: “quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;” sono soppresse.

ART. 8

(Modifiche all’articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell’incompetenza)

1. All’articolo 20 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “finché la causa non è decisa,” sono sostituite dalle seguenti: “finché la causa non è decisa in primo grado”;

b) al comma 3, primo periodo, la parola “territorialmente” è soppressa; al secondo periodo, le parole “davanti al giudice indicato, questo,” sono sostituite dalle seguenti: “davanti al giudice indicato come competente, questi,” e dopo le parole “richiede d’ufficio il regolamento di competenza” sono inserite le seguenti: “alle sezioni riunite”;

c) al comma 4, la parola “territoriale” è soppressa e le parole “si applica l'articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente” sono sostituite dalle seguenti: “esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente”.

ART. 9

(Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione)

1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: “e al pubblico ministero” sono soppresse.

ART. 10

(Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione)

1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4, le parole “, previa sostituzione del giudice ricusato” sono sostituite dalle seguenti: “in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione”;
 - b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.”.

ART. 11

(Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta)

1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario *ad acta* in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.”.

ART. 12

(Modifiche all'articolo 28 del codice della giustizia contabile - Patrocinio)

1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.”.

ART. 13

(Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti)

1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86."

ART. 14

*(Modifiche all'articolo 36 del codice della giustizia contabile
- Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)*

1. All'articolo 36, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole "la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso e il precetto" sono sostituite dalle seguenti: "la citazione, il ricorso e la comparsa" e le parole "l'originale e le copie da notificare, sono sottoscritti" sono sostituite dalle seguenti: "l'originale è sottoscritto".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 37 del codice della giustizia contabile - Contenuto del processo verbale)

1. All'articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice della giustizia contabile le parole "dal segretario e dal presidente" sono sostituite dalle seguenti: "da chi presiede l'udienza e dal segretario".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 39 - Contenuto della sentenza)

1. All'articolo 39 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e recano l'intestazione "Repubblica italiana"";
 - b) al comma 2, lettera g), dopo le parole "e dell'estensore" sono aggiunte le seguenti "o del giudice monocratico";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento."

ART. 17

(Modifiche all'articolo 50 del codice della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullità)

1. All'articolo 50, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole "della parte che ha dato luogo alla nullità" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile".

ART. 18

(Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale)

1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole "prima della pendenza del giudizio, la sezione" sono sostituite dalle seguenti "prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalità del denunciante. La sezione".

ART. 19

*(Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile
- Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione)*

1. All'articolo 52 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "sono tenute riservate" sono aggiunte le seguenti: "; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma";
 - b) al comma 2, la parola "nonché" è soppressa e le parole "secondo le singole leggi di settore" sono sostituite dalle seguenti: "secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,".

ART. 20

*(Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile
- Apertura del procedimento istruttorio)*

1. All'articolo 54 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio."
2. Dopo l'articolo 54 del codice della giustizia contabile è inserito il seguente:

"ART. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile) - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.

3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.”.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 56 del codice della giustizia contabile - Deleghe istruttorie)

1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile la parola “, motivatamente,” è soppressa, le parole “e, in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché, per specifiche esigenze” e dopo le parole “di professionalità e” sono inserite le seguenti: “, ove possibile, di”.

ART. 22

*(Modifiche all'articolo 58 del codice della giustizia contabile
- Richieste di documenti e informazioni)*

1. All'articolo 58 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “può chiedere alla autorità giudiziaria l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti” sono sostituite dalle seguenti: “può chiedere alle autorità giudiziarie l'invio degli atti e dei documenti da esse detenuti, anche se coperti dal segreto investigativo”;
 - b) al comma 2, le parole “Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche” sono sostituite dalle seguenti: “Il pubblico ministero può richiedere, precisando” e la parola “provvedono” è sostituita dalla seguente: “provvedano”;
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche direttamente, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 59 del codice della giustizia contabile - Esibizione di documenti)

1. All'articolo 59, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole “il sequestro degli atti” sono inserite le seguenti: “e dei documenti”.

ART. 24

(Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - Audizioni personali)

1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) nella rubrica, dopo le parole “Audizioni personali” sono aggiunte le seguenti: “di soggetti informati”;

b) al comma 1, le parole “può disporre con decreto motivato” sono sostituite dalle seguenti: “può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e” e le parole “alla individuazione delle personali responsabilità” sono sostituite dalle seguenti: “alla emersione delle personali responsabilità”.

ART. 25

(Modifiche all’articolo 62 del codice della giustizia contabile - Sequestro documentale)

1. All’articolo 62, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole “consegna del decreto” sono sostituite dalle seguenti: “conoscenza dell’avvenuto sequestro”.

ART. 26

*(Modifiche all’articolo 64 del codice della giustizia contabile
- Procedimenti d’istruzione preventiva)*

1. All’articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile: le parole “il giudice” sono sostituite dalle seguenti: “il presidente della sezione o il giudice da lui delegato”.

ART. 27

*(Modifiche all’articolo 65 del codice della giustizia contabile
- Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero)*

1. All’articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole “pubblico ministero” sono inserite le seguenti: “, ove espressamente prevista,” e dopo le parole “comma 4,” sono inserite le seguenti: “secondo periodo,”.

ART. 28

*(Modifiche all’articolo 67 del codice della giustizia contabile
- Invito a fornire deduzioni)*

1. All’articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 5, le parole “dall’articolo 86” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 68”;
 - b) al comma 7, dopo le parole “a seguito delle controdeduzioni” sono aggiunte le seguenti: “ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.

ART. 29

(Modifiche all’articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga)

1. All’articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole “dalla comunicazione dell’ordinanza” sono aggiunte le seguenti: “a cura della segreteria della stessa”.

ART. 30

(Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile - Archiviazione)

1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "quando l'azione amministrativa si è" sono sostituite dalle seguenti: "ove valuti che l'azione amministrativa si sia";
 - b) al comma 4, dopo le parole "procuratore regionale, è" è inserita la seguente: "tempestivamente".

ART. 31

*(Modifiche all'articolo 70 del codice della giustizia contabile
- Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato)*

1. All'articolo 70 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "sopravvengano fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione" sono sostituite dalle seguenti: "dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati";
 - b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l'archiviazione."

ART. 32

(Modifiche all'articolo 71 del codice della giustizia contabile - Accesso al fascicolo istruttorio)

1. All'articolo 71 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "Il destinatario dell'invito a dedurre ha" sono sostituite dalle seguenti: "Il destinatario dell'invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle liti hanno" e le parole "previa presentazione di domanda scritta" sono sostituite dalle seguenti: "previa presentazione di apposita istanza";
 - b) al comma 5, dopo le parole "motivando in ordine alla rilevanza dei documenti" sono inserite le seguenti: "non già acquisiti al fascicolo istruttorio,".

ART. 33

*(Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile
- Deduzioni scritte e documentazione)*

1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il destinatario dell'invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.";
 - b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.”.

ART. 34

*(Modifiche all’articolo 74 del codice della giustizia contabile
- Sequestro conservativo prima della causa)*

1. All’articolo 74 del codice della giustizia contabile dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del comma 2.”.

ART. 35

*(Modifiche all’articolo 75 del codice della giustizia contabile
- Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione)*

1. All’articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole: “ai sensi dell’articolo 76” sono soppresse e dopo le prole “su istanza di parte” sono inserite le seguenti: “o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato”.

ART. 36

*(Modifiche all’articolo 76 del codice della giustizia contabile
- Reclamo contro i provvedimenti cautelari)*

1. All’articolo 76 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “è reclamabile” sono inserite le seguenti: “davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,” e le parole “, o della notificazione se anteriore davanti al collegio” sono sostituite dalle seguenti: “o dalla notificazione se anteriore”;
 - b) al comma 3, le parole “non oltre venti giorni dal deposito del ricorso” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre venti giorni dal deposito del reclamo”;

ART. 37

(Modifiche all’articolo 77 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in appello)

1. All’articolo 77 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole “dei beni mobili e immobili” sono inserite le seguenti: “della controparte”;
 - b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4.

3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76.”.

ART. 38

(Modifiche all’articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro)

1. All’articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole “In caso di contestazione” sono inserite le seguenti: “non manifestamente infondata”.

ART. 39

*(Modifiche all’articolo 79 del codice della giustizia contabile
- Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati e nomina di custode)*

1. All’articolo 79 del codice della giustizia contabile il riferimento all’articolo 684 è soppresso.

ART. 40

*(Modifiche all’articolo 81 del codice della giustizia contabile
- Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro)*

1. All’articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole “in favore del Ministero dell’economia e delle finanze o alla diversa amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “nell’interesse dell’amministrazione”.

ART. 41

*(Modifiche all’articolo 82 del codice della giustizia contabile
- Ritenuta cautelare)*

1. All’articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole “in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale” sono sostituite dalle seguenti: “in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa”.

ART. 42

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice della giustizia contabile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali”.

ART. 43

*(Modifiche all’articolo 83 del codice della giustizia contabile
- Chiamata in giudizio su ordine del giudice)*

1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Pluralità di parti*";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.";
 - c) al comma 2, le parole "Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute" sono sostituite dalle seguenti: "Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria".

ART. 44

(Modifiche all'articolo 85 del codice della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio)

1. All'articolo 85, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole "quando vi ha un interesse" è inserita la seguente: "qualificato".

ART. 45

(Modifiche all'articolo 86 del codice della giustizia contabile - Citazione)

1. All'articolo 86 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto al comma 4.";
 - b) il comma 9 è abrogato.

ART. 46

(Modifiche all'articolo 91 del codice della giustizia contabile - Udiienza pubblica)

1. All'articolo 91, comma 7, del codice della giustizia contabile le parole "i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero,-" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico ministero e i difensori delle parti".

ART. 47

*(Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile
- Pubblicazione e comunicazione della sentenza)*

1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 è abrogato.

ART. 48

(Modifiche all'articolo 105 del codice della giustizia contabile - Incidente di falso)

1. All'articolo 105 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, dopo le parole “dalla parte che ha dedotto la falsità” sono inserite le seguenti: “, unitamente all’istanza di fissazione di udienza”;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.”.

ART. 49

(Modifiche all’articolo 106 del codice della giustizia contabile - Sospensione del giudizio)

1. All’articolo 106 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Sospensione del processo*”;
 - b) al comma 1, le parole: “civile, penale o amministrativa” sono soppresse.

ART. 50

*(Modifiche all’articolo 107 del codice della giustizia contabile
- Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso)*

1. All’articolo 107, comma 1, del codice della giustizia contabile dopo le parole “entro il termine perentorio di tre mesi dalla” sono inserite le seguenti: “conoscenza della”.

ART. 51

(Modifiche all’articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio)

1. All’articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Interruzione del processo*”;
 - b) al comma 6, le parole: “ovvero di successori di persona giuridica,” sono soppresse.

ART. 52

*(Modifiche all’articolo 114 del codice della giustizia contabile
- Deferimento della questione)*

1. All’articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole “a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti”.

ART. 53

(Modifiche all’articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso)

1. All’articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al numero 1), le parole “Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali”;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;”.

ART. 54

(Modifiche all’articolo 132 del codice della giustizia contabile - Procedimento)

1. All’articolo 132 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88, commi 1 e 2.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del decreto.”.

ART. 55

*(Modifiche all’articolo 133 del codice della giustizia contabile
- Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie)*

1. All’articolo 133 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole “Copia del ricorso” sono inserite le seguenti: “, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale,”;
 - b) al comma 4, dopo le parole “, unitamente ai documenti in esso richiamati,” sono inserite le seguenti: “e il decreto di fissazione dell’udienza camerale,” e le parole “del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “dei medesimi”.

ART. 56

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice della giustizia contabile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: “Disposizioni generali”.

ART. 57

(Modifiche all’articolo 141 del codice della giustizia contabile - Ricorso)

1. All’articolo 141 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera d), dopo le parole “a seguito di comunicazione” le parole: “d’ufficio” sono soppresse;

b) al comma 4, le parole “in camera di consiglio” sono soppresse e le parole “per il deposito del conto.” sono sostituite dalle seguenti: “per la presentazione del conto all’amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all’amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della sezione.”;

c) al comma 6, dopo le parole “non superiore a 1.000 euro” sono aggiunte le seguenti: “, importo aggiornato ai sensi dell’articolo 131, comma 2”.

ART. 58

(Modifiche all’articolo 142 del codice della giustizia contabile - Opposizione)

1. All’articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “Avverso il decreto del giudice monocratico” sono sostituite dalle seguenti: “Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7,” e le parole “nel termine fissato per il deposito del conto.” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.”;
 - b) al comma 5, le parole “al pubblico ministero” sono sostituite dalle seguenti: “alle parti”.

ART. 59

(Modifiche all’articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione)

1. All’articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole “all’amministrazione da cui lo stesso dipende” sono inserite le seguenti: “, al responsabile del procedimento”.

ART. 60

(Modifiche all’articolo 145 del codice della giustizia contabile - Istruzione e relazione)

1. All’articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, dopo le parole “e degli altri atti” le parole: “e notizie” sono soppresse e le parole “, e all’effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio.” sono sostituite dalle seguenti: “. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio.”;
 - b) al comma 4, dopo le parole “La relazione sul conto conclude” sono inserite le seguenti: “, allo stato degli atti.”.

ART. 61

(Modifiche all’articolo 147 del codice della giustizia contabile - Iscrizione a ruolo d’udienza)

1. All'articolo 147 del codice della giustizia contabile il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il decreto di fissazione dell'udienza e la relazione del giudice designato per l'esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile nonché al pubblico ministero."

ART. 62

(Modifiche all'articolo 148 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione)

1. All'articolo 148 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.";
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell'articolo 145 non fa parte del collegio giudicante."

ART. 63

(Modifiche all'articolo 149 del codice della giustizia contabile - Decisione)

1. All'articolo 149, comma 3, del codice della giustizia contabile dopo le parole "da riprendersi nel conto successivo" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile".

ART. 64

(Modifiche alla rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del codice della giustizia contabile)

1. La rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente: "Disposizioni generali e fase istruttoria".

ART. 65

(Modifiche all'articolo 151 del codice della giustizia contabile - Giudice competente)

1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: ", in funzione di giudice unico" sono soppresse.

ART. 66

(Modifiche all'articolo 154 del codice della giustizia contabile - Deposito del ricorso)

1. All'articolo 154 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: "di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie" sono soppresse e dopo le parole "può essere depositato" è inserita la seguente: "anche";
 - b) il comma 3 è abrogato;

ART. 67

*(Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile
- Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso)*

1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "Il giudice unico" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice monocratico";
 - b) al comma 3, le parole "che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione." sono sostituite dalle seguenti: "con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.";
 - c) al comma 4, le parole "non intercorrono più di sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "intercorrono non meno di centoventi giorni";
 - d) il comma 5 è abrogato;
 - e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.";
 - f) al comma 6, le parole "deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "intercorre un termine non minore di novanta giorni";
 - g) al comma 7, le parole "quaranta giorni" e "ottanta giorni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "centoventi giorni" e "centocinquanta giorni" e le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3";
 - h) al comma 8, primo periodo, la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "giudice";
 - i) al comma 10, la parola "collegio" è sostituita dalla seguente: "giudice".

ART. 68

(Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile - Costituzione del convenuto)

1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, dopo le parole "in cui ha sede il giudice adito" sono aggiunte le seguenti: " , ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 28, comma 2";
 - b) al comma 2, primo periodo, la parola "cancelleria" è sostituita dalla seguente: "segreteria";
 - c) al comma 3, le parole "dall'attore" sono sostituite dalle seguenti: "dal ricorrente".

ART. 69

*(Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile
- Difesa delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole "la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile".

ART. 70

(Modifiche all'articolo 160 del codice della giustizia contabile - Intervento)

1. All'articolo 160 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è abrogato;
- b) al comma 3, le parole "alle parti avverse" sono sostituite dalle seguenti: "alle altre parti";

2. Dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

"ART. 160-bis. (Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice): 1. Il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l'integrazione del contraddittorio.

2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria del giudice."

ART. 71

(Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari)

1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza".

ART. 72

(Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo)

1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria";

b) al comma 2, dopo le parole “fissa l'udienza” è inserita la seguente: “camerale” e dopo le parole “a cura della segreteria” sono aggiunte le seguenti: “unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso”.

ART. 73

(Modifiche all'articolo 164 del codice della giustizia contabile - Udienza di discussione)

1. All'articolo 164 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 6, le parole “non oltre dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre trenta giorni” e la parola “cancelleria” è sostituita dalla seguente: “segreteria”;
 - b) al comma 9, le parole “Nei casi previsti dall'articolo 165” sono sostituite dalle seguenti: “Nei casi previsti dall'articolo 160-bis”.

ART. 74

(Modifiche all'articolo 167 del codice della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza)

1. All'articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole “un termine non superiore a dieci giorni” sono sostituite dalle seguenti: “un termine non superiore a trenta giorni”.

ART. 75

(Modifiche all'articolo 168 del codice della giustizia contabile - Deposito della sentenza)

1. All'articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola “cancelleria” è sostituita dalla seguente: “segreteria”.

ART. 76

(Modifiche all'articolo 170 del codice della giustizia contabile - Appello in materia pensionistica)

1. All'articolo 170, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole “la sentenza del giudice unico delle pensioni” sono sostituite dalle seguenti: “la sentenza del giudice monocratico delle pensioni”.

ART. 77

(Modifiche all'articolo 173 del codice della giustizia contabile - Forma della domanda)

1. All'articolo 173, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”.

ART. 78

(Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni)

1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “che ha adottato l'atto impugnato” sono inserite le seguenti: “e alla procura regionale” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.”;

b) al comma 3, le parole “ottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centoventi giorni”.

ART. 79

(Modifiche all'articolo 175 del codice della giustizia contabile - Intervento del pubblico ministero)

1. All'articolo 175 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole “Nei giudizi di cui all'articolo 172,” le parole: “lettera a),” sono soppresse e le parole “trenta giorni prima dell'udienza fissata” sono sostituite dalle seguenti: “venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione”;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

ART. 80

*(Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile
- Termini per le impugnazioni e decorrenza)*

1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole “di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.”;

c) al comma 5, le parole “Il ricorso per Cassazione” sono sostituite dalle seguenti: “Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione”;

d) al comma 6, dopo le parole “dei termini di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “o 4”;

ART. 81

*(Modifiche all'articolo 180 del codice della giustizia contabile
- Deposito dell'atto di impugnazione)*

1. All'articolo 180, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole “, di revocazione e di opposizione di terzo” sono soppresse e dopo le parole “l'atto di impugnazione” è inserita la seguente: “notificato”.

ART. 82

*(Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile
- Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza)*

1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole "all'altra parte" sono sostituite dalle seguenti: "alle altre parti" e dopo le parole "entro il termine stabilito" sono aggiunte le seguenti: "; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile";
 - b) al comma 5, le parole "a norma dell'articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 93".

ART. 83

(Modifiche all'articolo 190 del codice della giustizia contabile - Forma e contenuto dell'appello)

1. All'articolo 190, comma 2, alinea, del codice della giustizia contabile le parole "La motivazione dell'appello deve contenere" sono sostituite dalle seguenti: "L'appello deve contenere".

ART. 84

(Modifiche all'articolo 196 del codice della giustizia contabile - Improcedibilità dell'appello)

1. All'articolo 196, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: " , benché si sia anteriormente costituito," sono soppresse.

ART. 85

(Modifiche all'articolo 199 del codice della giustizia contabile - Rinvio al primo giudice)

1. All'articolo 199, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

ART. 86

*(Modifiche all'articolo 201 del codice della giustizia contabile
- Forma della domanda e procedimento)*

1. All'articolo 201 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 3, le parole "Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "L'opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito dall'articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito";
 - b) al comma 7, le parole "nell'atto di citazione" sono sostituite dalle seguenti: "nel ricorso";

ART. 87

(Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione)

1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole "di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)" e dopo le parole "o la pronuncia della sentenza" sono inserite le seguenti: "che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo".

ART. 88

*(Modifiche all'articolo 203 del codice della giustizia contabile
- Proposizione e termini per la domanda)*

1. All'articolo 203 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "deve essere depositato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere proposto mediante deposito";
 - b) al comma 3, le parole: " , decorrenti dall'irrevocabilità nei casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere e), f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti" sono soppresse.

ART. 89

(Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo)

1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole "sull'originale o sulla copia, della seguente formula" sono sostituite dalle seguenti: "o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula";
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.";
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.";
 - d) al comma 5, dopo le parole "Il dirigente della segreteria della sezione" sono inserite le seguenti: "o il funzionario delegato".

ART. 90

*(Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile
- Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato)*

1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.”;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.”.

ART. 91

*(Modifiche all'articolo 217 del codice della giustizia contabile
- Giudice dell'ottemperanza)*

1. All'articolo 217, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole “Il giudice unico” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice monocratico”.

Capo II

Modifiche alle norme di attuazione del codice della giustizia contabile di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

ART. 92

*(Modifiche all'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
- Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)*

1. All'articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici” sono sostituite dalle seguenti: “di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi”;

b) al comma 3, la parola “Questi” è sostituita dalle seguenti: “Il presidente”.

ART. 93

*(Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
- Registri di segreteria)*

1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile dopo le parole “le norme delle disposizioni del” sono inserite le seguenti: “Titolo II,”.

ART. 94

(Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile)

1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

“ART. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti): 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sulle risorse assegnate alla Corte dei conti dal bilancio dello Stato.”.

Capo III

Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174

ART. 95

*(Modifiche all'articolo 2 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
- Disposizioni particolari)*

1. All'articolo 2 dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole “da presentare” sono sostituite dalle seguenti: “da presentarsi” e dopo le parole “dalla data di entrata in vigore del codice” sono aggiunte le seguenti: “, qualunque sia l'esercizio di riferimento”;

b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente;

6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

ART. 96

*(Modifiche all'articolo 4 dell'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
- Abrogazioni)*

1. All'articolo 4, comma 1, dell'allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) è inserita la seguente: “f-*bis*) l'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;”.

ART. 97

(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)

1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:

a) all'articolo 8, le parole “dalle sezioni di appello” sono sostituite dalle seguenti: “dalle sezioni giurisdizionali di appello”;

- b) all'articolo 9, nella rubrica, la parola "sezioni" è sostituita dalla seguente: "Sezioni";
- c) all'articolo 10:
 - 1) al comma 1, terzo periodo, le parole "da un presidente" sono sostituite dalle seguenti: "dal presidente";
 - 2) al comma 2, le parole "tra le sezioni centrali di appello" sono sostituite dalle seguenti: "tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello";
- d) all'articolo 13, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Momento determinante della giurisdizione";
- e) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole "delle forze di polizia" sono sostituite dalle seguenti: "delle forze di polizia";
- f) all'articolo 43, comma 6, le parole "di essere incorsa in decadenza" sono sostituite dalle seguenti: "di essere incorsa in decadenze" e le parole "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 12 e 13";
- l) all'articolo 51, comma 3, la parola "Qualunque" è sostituita dalla seguente: "Qualsiasi" e la parola "chiunque" è sostituita dalla seguente: "chi";
- m) all'articolo 69, al comma 1, le parole "vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "vi sono";
- n) all'articolo 84, comma 1, le parole "Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo," sono sostituite dalle seguenti: "Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,";
- o) all'articolo 108, comma 6, le parole "il pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "il pubblico ministero,";
- p) all'articolo 118, comma 1, le parole "dinanzi alla sezioni riunite" sono sostituite dalle seguenti: "dinanzi alle sezioni riunite";
- q) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole "di cui all'articolo 138 o" la lettera: "a" è soppressa;
- r) all'articolo 157, nella rubrica, la parola "personali" è sostituita dalla seguente: "personale";
- s) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Istanza di provvedimenti cautelari*";
- t) all'articolo 178, comma 3, le parole "contro le altri parti" sono sostituite dalle seguenti: "contro le altre parti";
- u) all'articolo 214, comma 1, le parole "o con provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero con provvedimento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le ragioni dell'esercizio della delega per le disposizioni *integrative e correttive* al *Codice della giustizia contabile*

Sulla base della norma di delegazione, contenuta nell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, è stato adottato il *Codice della giustizia contabile*, che costituisce l'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, pubblicato il 7 settembre 2016 ed entrato in vigore il trentesimo giorno successivo. Il decreto legislativo n. 174 del 2016 reca poi altri due allegati: l'allegato 2 contenente norme di attuazione e l'allegato 3 contenente norme transitorie e abrogative.

L'articolo 20, comma 6, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128, ha poi delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive al codice di giustizia contabile, che, attraverso l'applicazione pratica, si manifestino in termini di necessità ovvero di opportunità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di delegazione e nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 174 (avvenuta, come detto, il 7 ottobre 2016).

In tale contesto, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l'esercizio della delega correttiva, evidenziando l'opportunità di alcune modifiche e revisioni ispirate all'esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2018, è stata nuovamente istituita, in nuova composizione, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione, prevista per la stesura dell'articolato dal comma 4 dell'articolo 20 citato, presieduta dal capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni, rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura Generale dello Stato, i quali hanno prestato la loro opera a titolo gratuito e senza rimborso delle spese.

La commissione ha concluso i lavori, svolti sempre nella composizione plenaria, con la seduta del 12 aprile 2019. La metodologia seguita è stata quella di un esame approfondito di tutte le norme del codice della giustizia contabile e degli altri due allegati del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tenendo presente i punti problematici evidenziati dal richiamato parere delle Sezioni riunite. A questa scelta di fondo, che ovviamente parte e si dirama dal rispetto

dei principi e criteri direttivi di delegazione, a cominciare da quello fondamentale, contenuto nel comma 7 del medesimo articolo 20, secondo cui anche dalle disposizioni integrative e correttive non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si è costantemente ispirata la commissione redigente. Si è tenuto presente altresì l'insegnamento della Corte costituzionale, che ha affermato che *«la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega»* (così la sentenza n. 98 del 2008; nello stesso senso anche le ordinanze n. 213 del 2005 e n. 490 del 2000), con la conseguenza che non possono ritenersi illegittime quelle norme delegate *«che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante»*, essendo fisiologico al rapporto norma delegante-norma delegata un'attività di *«riempimento»* da parte di quest'ultima che tenga ragionevolmente insieme i due livelli normativi.

Il criterio, enunciato nella parte finale dell'articolo 20, comma 6, della legge di delega, riguardante l'identità dell'*iter* di formazione del presente decreto legislativo rispetto al decreto legislativo n. 174 del 2016, comporta che anche su questo schema di decreto, avente come detto carattere integrativo e correttivo, siano acquisiti il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si passa ora a un esame articolo per articolo di detto schema di decreto correttivo e integrativo con la finalità di illustrare le ragioni delle modifiche apportate.

Le modifiche all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante il Codice della giustizia contabile

Le modifiche dell'articolo 1 hanno riguardato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 del codice.

In particolare, al comma 3, al fine di rendere più efficace e tempestivo l'esercizio della giurisdizione avvalendosi delle più avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è stata aggiunta la precisazione che le specifiche tecniche, stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti, possono riguardare anche la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice; al comma 4, in ossequio al principio della parità delle armi nel processo, sono state espressamente considerate anche le parti, e non più soltanto il pubblico ministero come prima previsto, in ordine alla facoltà di effettuare le notifiche a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri.

Con l'articolo 2, è stata estesa anche al giudizio pensionistico l'applicazione, contemplata dall'articolo 7 del codice, delle norme processuali generali della Parte II del Titolo III del codice stesso, se non espressamente derogate.

L'articolo 3 reca modifiche all'articolo 9 del codice, sostituendo, nel comma 2, l'espressione «*In materia di ricorsi*» con quella tecnicamente più appropriata «*Nei giudizi*»; nella medesima direzione di un linguaggio tecnicamente più sorvegliato, è stata anche eliminata, nel medesimo comma 2, la precisazione «*in funzione di giudice unico*», oltre tutto superflua; coerentemente, l'espressione "giudice unico" è stata espunta anche dagli articoli 151, 155, 170 e 217 del codice; al comma 3, infine, per superare possibili ambiguità, è stato precisato che lo statuto speciale, cui la norma si riferisce, è quello per il Trentino-Alto Adige.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo 11 del codice, in riferimento alla composizione delle sezioni riunite in sede giurisdizionale, ha preferito, al comma 2, il termine «*magistrati*» a quello più specifico di «*consiglieri*», sia per consentire una più ampia partecipazione al peculiare plesso giurisdizionale dei magistrati contabili, sia per porre fine a taluni problemi insorti per la costituzione dei collegi avuto riguardo alla non elevata consistenza organica dei soli consiglieri.

La modifica del comma 7 del medesimo articolo 11, in riferimento alle sezioni riunite in speciale composizione, è intesa a consentire la partecipazione di «*consiglieri*» delle sezioni sia centrali sia regionali, sia giurisdizionali sia di controllo, per assicurare una scelta più

ampia anche a livello territoriale e agevolare l'acquisizione da parte dei magistrati contabili di percorsi professionali più completi.

L'articolo 5 ha, innanzitutto, inserito, sotto la lettera a) del comma 1, un comma 1-bis nell'articolo 12 del codice, con il quale si prevede che le funzioni di procuratore regionale comportano l'esercizio di funzioni direttive, con la conseguenza che possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione. La norma trae origine e fondamento dall'esigenza di rendere omogenea la posizione del procuratore regionale a quella del procuratore della repubblica, tenuto anche conto dell'unicità dell'ufficio del pubblico ministero.

Del resto, la legge di delegazione rimanda anche ai principi e ai criteri direttivi previsti dall'articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997 (così infatti prevede l'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015). In particolare, il criterio di cui alla lettera a-bis) del comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 prevede, tra l'altro, il coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa. E' in questo ambito che si inserisce la proposta di considerare le funzioni di procuratore regionale di livello direttivo.

La norma, infatti, è volta a garantire coerenza logico-giuridica all'organizzazione e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti, colmando una lacuna rispetto a quanto accade per gli uffici della giustizia ordinaria, e civile in particolare, nei quali è costante il parallelismo tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti (cfr., infatti, l'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006).

Tra i criteri di delega di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 124 del 2015 è ricorrente anche il riferimento alle norme e ai principi del codice di procedura civile a fini di coordinamento ovvero anche di rinvio (cfr. comma 3, lett. a): *«confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile»*, in cui il presidente del tribunale ordinario e il procuratore della repubblica presso il medesimo tribunale costituiscono entrambi uffici direttivi di primo grado).

L'operatività della nuova disposizione è garantita dall'introduzione nell'articolo 2 dell'allegato 3, dedicato alle *“Norme transitorie e abrogazioni”*, di un nuovo comma 6-bis secondo cui l'articolo 12, comma 1-bis, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.

La successiva lettera b) dell'articolo in commento ha invece inserito un nuovo articolo 12-bis concernente il distacco di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso la Procura generale e le Procure regionali. La norma è stata introdotta per codificare una prassi ormai vigente da anni, anche al fine di conferire legittimazione al personale ivi previsto nello svolgimento delle attività istruttorie nell'ufficio del pubblico ministero.

L'articolo 6 ha apportato molteplici modifiche al testo dell'articolo 17 del codice soprattutto per armonizzare e uniformare il testo della norma a quello dell'articolo 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con una precisa opzione di fondo a favore della pluralità delle giurisdizioni.

Così le correzioni formali del comma 2 del predetto articolo 17, mentre il periodo aggiunto al comma 7 trova la sua *ratio* nell'esigenza di procedimentalizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere – e esibire nelle sedi opportune – un provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura stessa.

Le modifiche al comma 8, oltre ad alcuni adattamenti di natura formale, hanno riguardato: il termine di riproposizione della causa da parte dell'amministrazione danneggiata innanzi al giudice munito di giurisdizione, ora stabilito in mesi tre; l'aggiunta di un secondo periodo, che trova corrispondenza nella richiamata disciplina di cui all'articolo 59 della legge n. 69 del 2009, nonché nel riformulato comma 4 del medesimo articolo 17.

I commi 8-bis e 8-ter sono stati introdotti al fine di individuare i soggetti tenuti a trasmettere al procuratore regionale la sentenza declinatoria della giurisdizione a favore di quella contabile, nei casi in cui si controverta in materia di danno erariale, nonché per consentire al pubblico ministero contabile di lucrare gli effetti della *translatio*, dissipando alcune perplessità baluginate nella prassi, prevedendo tuttavia un obbligo di notificazione dell'invito a dedurre nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della suddetta sentenza e fatti comunque salvi i casi di cui al comma 2.

L'articolo 7 dispone la soppressione, all'articolo 18, comma 1, del codice, di parte della lettera b), trattandosi della duplicazione di una disposizione già contemplata al successivo comma 5 del medesimo articolo 18.

L'articolo 8 corregge alcune imprecisioni nella disciplina delle modalità con cui far valere l'incompetenza del giudice adito. Oltre ad alcune correzioni formali, rileva l'indicazione, di cui alla lettera b), delle sezioni riunite quale organo cui richiedere il regolamento di

competenza, nonché la disciplina, di cui alla lettera c), concernente l'efficacia delle misure cautelari concesse dal giudice incompetente.

L'articolo 9 modifica l'articolo 21 del codice, eliminando il riferimento al pubblico ministero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 51 del codice di procedura civile, cui il medesimo articolo 21 del codice fa espresso rinvio. Infatti, l'obbligo di astensione per il pubblico ministero è disciplinato nell'articolo 73 del codice di procedura civile.

Quindi, nella direttrice più volte indicata di assumere il codice di procedura civile quale modello processuale di riferimento, è stato eliminato, nell'articolo 21, ogni riferimento testuale al pubblico ministero ed introdotto, con il successivo articolo 20 del decreto correttivo, subito dopo la norma che disciplina l'apertura del procedimento istruttorio, un articolo 54-bis, che specificamente regola le cause e le modalità di astensione del pubblico ministero contabile.

L'articolo 10, in tema di ricusazione del giudice contabile, colma in primo luogo una lacuna, specificando, al comma 4 dell'articolo 22 del codice, che la decisione deve essere pronunciata «*in camera di consiglio*». Inoltre, con l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 6 del medesimo articolo 22, introduce, colmando una lacuna, una specifica disciplina della ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale, di primo o di secondo grado, prevedendo la competenza a decidere dell'istanza di una delle sezioni centrali di appello o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.

L'articolo 11, in tema di ausiliari del giudice contabile, ha aggiunto un comma 1-bis all'articolo 25, prevedendo la possibilità di ricorrere ad un commissario *ad acta* anche nei giudizi di conto, ovviando a concrete difficoltà di applicazione pratica e garantendo l'effettività delle tutele atipiche dell'erario.

L'articolo 12 reca miglioramenti di natura formale al testo dell'articolo 28, comma 2, del codice per soddisfare ineludibili esigenze di chiarezza e di comprensione dell'ambito applicativo della norma.

Nell'aggiungere un comma 1-bis all'articolo 29 del codice, l'articolo 13 risolve un problema interpretativo circa il valore da attribuire alla c.d. "procura alle liti", che, se rilasciata nella

fase preprocessuale, deve comunque comprendere un'elezione di domicilio, efficace anche per le eventuali successive fasi del giudizio.

L'articolo 14 ha svolto un'operazione di "pulizia" del testo dell'articolo 36, eliminando dal comma 1 riferimenti ad atti processuali che il rito contabile non annovera; inoltre, per esigenze di semplificazione, è stato precisato che solo l'originale dell'atto, e non anche le copie da notificare, deve essere sottoscritto dalla parte o dal suo difensore.

Anche la modifica dell'articolo 15 è funzionale a esigenze di maggiore chiarezza della norma contenuta nell'articolo 37, comma 2, precisandosi che i soggetti, che sottoscrivono il verbale, sono chi presiede l'udienza e il segretario, in luogo della formulazione originaria che, nel riferirsi soltanto al «*presidente*», non include, ad esempio, il giudice monocratico o quello delegato (negli stessi termini è del resto la formula contemplata dall'articolo 130, secondo comma, del codice di procedura civile).

L'articolo 16 introduce molteplici modifiche all'articolo 39 del codice, che disciplina la struttura e il contenuto della sentenza. Il comma 1 è stato integrato con la previsione che le sentenze recano l'intestazione «*Repubblica italiana*» (come previsto sia dall'articolo 132 del codice di procedura civile sia dall'articolo 88 del codice del processo amministrativo); nel comma 2, alla lettera g), è stato precisato che le sentenze sono sottoscritte dal presidente del collegio e dall'estensore «*o dal giudice monocratico*», nei casi in cui sia prevista tale ultima composizione dell'organo decidente; al comma 3 la locuzione «*le indicazioni*» è stata sostituita con quella «*gli elementi*», in quanto riferita a componenti strutturali dell'atto-sentenza; la sostituzione integrale del comma 4, infine, è volta a introdurre una disciplina più puntuale dell'impossibilità di sottoscrivere la sentenza, per morte o altro impedimento, da parte del presidente del collegio ovvero dell'estensore.

L'articolo 17 modifica l'articolo 50 del codice per avvicinare il testo della norma al codice di procedura civile, in particolare a quella contenuta nell'articolo 162, secondo comma, con la sostituzione della frase «*della parte che ha dato luogo alla nullità*» con l'espressione più generale «*del responsabile*», potendo essere causa di nullità anche il comportamento di un soggetto diverso dalle parti.

L'articolo 18 aggiunge un'integrazione al comma 4 dell'articolo 51 del codice intesa ad assicurare la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di *actio nullitatis* proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità.

L'articolo 19 modifica il comma 1 dell'articolo 52 per la medesima esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, mentre la modifica del comma 2 è diretta ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica in ragione del peculiare intreccio pubblico/privato che connota le loro funzioni.

L'articolo 20, comma 1, introduce, nell'articolo 54 del codice, un nuovo comma allo scopo di evitare strumentalizzazioni dell'attività del pubblico ministero contabile; il comma 2 del medesimo articolo introduce una nuova norma, l'articolo 54-bis, con la quale sono disciplinate le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del pubblico ministero contabile, avuto riguardo a quanto già osservato nell'ambito del precedente articolo 9 del presente decreto correttivo.

L'articolo 21 si occupa delle modifiche alla disciplina delle deleghe istruttorie, sopprimendo un avverbio che è apparso irragionevolmente invasivo della sfera di autonomia del pubblico ministero in ordine all'organizzazione delle proprie modalità investigative. Si è poi inteso attenuare l'eccessivo rigore della formulazione dell'articolo 56 del codice, che, solo «*in casi eccezionali e motivati*», consentiva la delega di adempimenti istruttori a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni. Perciò, anche per un più efficace e tempestivo svolgimento dell'attività istruttoria delle Procure regionali, evitando nel contempo sia la nomina di consulenti "esterni" sia un'eccessiva concentrazione di deleghe istruttorie presso gli organi di polizia giudiziaria, è stato eliminato l'inciso «*e in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto dall'articolo 61, comma 7*», sostituendolo con il riferimento più ampio a specifiche esigenze; infine, si è preferito attenuare il criterio della "territorialità" rendendolo rilevante nei limiti del possibile, in ragione dell'esigenza di rimettere alla valutazione del pubblico ministero delegante l'opportunità di evitare perniciosi collegamenti con l'ambiente indagato dei dirigenti o dei funzionari delegati.

L'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in maniera lessicalmente più chiara onde precisare che il pubblico ministero contabile può chiedere atti e documenti,

ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie. Le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 si sono rese necessarie in quanto appare ingiustificato l'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione. Il comma 2-bis dell'articolo 58 è di nuova istituzione e consente al pubblico ministero contabile di accedere, anche direttamente, alla sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, colmando una lacuna avvertita nella prassi.

L'articolo 23 reca una modifica lessicale all'articolo 59, comma 3, precisando che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti ma anche i documenti non esibiti.

L'articolo 24 riformula sia la rubrica sia il testo dell'articolo 60 del codice nell'intento di favorire una più serena dinamica investigativa. In particolare, la rubrica «*Audizioni personali*» è stata precisata con la specificazione «*Audizioni personali di soggetti informati*» per chiarire che si tratta di attività diversa dall'audizione del destinatario dell'invito a dedurre, disciplinata dall'articolo 67 del codice. È stata inoltre codificata la possibilità, già in uso nella prassi, di delegare le audizioni.

L'articolo 25 modifica l'articolo 62, comma 7, del codice in materia di sequestro documentale, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del medesimo decreto.

L'articolo 26 reca variazioni, di ordine essenzialmente terminologico (sostituzione della parola «*giudice*» con l'espressione «*presidente della sezione o il giudice da lui delegato*»), all'articolo 64, comma 1, del codice.

L'articolo 27 modifica l'articolo 65 del codice, in tema di nullità degli atti istruttori del pubblico ministero, per chiarire che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Si è poi reso

necessario aggiungere l'espressione «*secondo periodo*» per precisare la causa di nullità dell'audizione.

L'articolo 28 reca alcune modifiche alla disciplina dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67 del codice. Mentre la prima, relativa al comma 5, ha natura di correzione di un errore materiale nel riferimento normativo, la seconda comporta un'aggiunta sostanziale al comma 7 intesa a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre anche nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. A fini di trasparenza e di garanzia è stato però previsto, in questo caso, l'obbligo del pubblico ministero di comunicare i nuovi elementi istruttori acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito.

L'articolo 29 modifica l'articolo 68 del codice per ovviare a inconvenienti che si sono verificati in sede applicativa, occupandosi della procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza che consente o nega la proroga e precisando che dell'adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice.

L'articolo 30 modifica l'articolo 69, comma 2, del codice nell'intento di subordinare l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio.

La modifica si è resa necessaria per assicurare la conformità della norma a quanto previsto dalla legge di delegazione (cfr., in particolare, il criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera p), della legge n. 124 del 2015), nonché per esigenze di coordinamento con quanto già disposto dall'articolo 95 del codice nel disciplinare l'analoga valutazione rimessa all'organo giudicante. Al comma 4 del medesimo articolo 69, la norma ha aggiunto l'avverbio «*tempestivamente*» al fine di rimarcare l'urgenza dell'adempimento.

L'articolo 31 modifica l'articolo 70 del codice in ordine alla riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, valorizzando l'ipotesi dell'occultamento doloso. La modifica si è resa necessaria anche per ragioni di coordinamento con l'articolo 83, comma 3, del codice, che, nel disciplinare i casi in cui il pubblico ministero può procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, fa espresso riferimento anche a fatti

preesistenti ma dolosamente occultati. Tuttavia, in un contesto di maggiore trasparenza e garanzia dell'esercizio della funzione inquirente, il successivo comma 1-bis dell'articolo 70, di nuova istituzione, impone comunque al pubblico ministero di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente comunicata l'archiviazione.

L'articolo 32 modifica l'articolo 71, comma 1, per consentire l'accesso al fascicolo istruttorio anche al difensore del soggetto destinatario di invito a dedurre, mentre la modifica del successivo comma 5 del medesimo articolo è intesa a evitare un uso dilatorio del potere di richiedere al pubblico ministero contabile di acquisire o sequestrare i documenti non resi ostensibili dalla pubblica amministrazione.

L'articolo 33 ha interamente riscritto l'articolo 72, comma 2, del codice per consentire al destinatario dell'invito un congruo *spatium deliberandi* per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito delle deduzioni e documenti, essendo apparso eccessivamente penalizzante l'originario termine di cinque giorni dalla notifica dell'invito; introduce inoltre un comma 5-bis di nuova formulazione, secondo cui, in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal pubblico ministero per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza per l'incidenza sul termine comune per emettere l'atto di citazione.

L'articolo 34, nell'aggiungere un comma 4-bis all'articolo 74 del codice, attribuisce al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato.

Anche l'articolo 35, con la modifica del successivo articolo 75 del codice, si muove nella stessa direzione della tutela del terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che tuttavia ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, riconoscendogli, in questo caso, la possibilità di rivolgersi direttamente al collegio in corso di causa con specifica istanza.

L'articolo 36 completa la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti. Il comma 3 dell'articolo 76 del

codice è stato interessato dalla sostituzione della parola «ricorso» con quella «reclamo» per maggiore precisione lessicale, anche in riferimento alla rubrica del medesimo articolo.

L'articolo 37 si caratterizza per aver introdotto, nell'articolo 77, commi 2 e 3, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello previsto nel primo grado.

L'articolo 38 modifica l'articolo 78, comma 2, del codice per limitare, a fini di semplificazione e di economia processuale, l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata.

L'articolo 39 ha eliminato l'erroneo riferimento all'articolo 684 del codice di procedura civile contenuto nell'articolo 79 del codice.

L'articolo 40, relativamente alla possibilità per il debitore di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati, ha eliminato, all'articolo 81, comma 2, il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, sostituendolo con quello più ampio di amministrazione danneggiata. Ciò al fine di far coincidere il soggetto beneficiario della garanzia con quello titolare del diritto al risarcimento, ossia l'amministrazione pubblica, anche se non statale.

L'articolo 41 ha corretto il testo dell'articolo 82 del codice, eliminando l'aggettivo «definitiva» riferito alla sentenza passata in giudicato, attesa la sua evidente superfluità, nonché quello «erariale», riferito alla responsabilità, con quello più corretto «amministrativa».

L'articolo 42 modifica la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del codice per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica.

L'articolo 43 reca molteplici modifiche all'articolo 83 del codice. Innanzitutto, la rubrica dell'articolo è stata sostituita con la locuzione «Pluralità di parti»; in secondo luogo, il comma 1 è stato interamente riscritto, precisando che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice; in terzo luogo, nel

comma 2 è stato eliminato il riferimento al «litisconsorzio necessario sostanziale», di dubbia collocazione sistematica e comunque di difficile verifica nel giudizio contabile, caratterizzato dalla regola della parziarietà, di cui all'articolo 1, comma 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. In questo modo, è stata valorizzata la possibilità per il giudice, peraltro già prevista dalla norma in esame, di valutare le condotte concausali dei soggetti non evocati in giudizio per tutte le ipotesi concorsuali.

L'articolo 44, a proposito della facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, ha inteso precisare, all'articolo 85 del codice, che l'interesse all'intervento deve essere qualificato onde evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità.

L'articolo 45 modifica l'ordine dell'articolo 86 sulla disciplina delle nullità dell'atto di citazione nell'intento di evitare, attraverso una più opportuna collocazione sistematica, problematiche interpretative. In particolare, lo spostamento concerne il disposto del comma 9, che si riferisce alla sanatoria *ex tunc* delle nullità previste ai sensi del comma 3 e non già delle nullità relative a vizi dell'*editio actionis*, di cui al successivo comma 6.

L'articolo 46 modifica l'articolo 91, comma 7, del codice per chiarire che, nel rito ordinario, il pubblico ministero formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese.

L'articolo 47 abroga il comma 1 dell'articolo 103 del codice, trattandosi di previsione estranea all'ambito oggettivo della norma, avuto anche riguardo all'articolo 100, comma 2, del codice, che specificamente disciplina il termine di deposito della pronuncia.

L'articolo 48 reca un duplice ordine di modifiche all'articolo 105 del codice in tema di incidente di falso.

La prima modifica concerne il comma 5 in cui è stato aggiunto, alla fine, la frase «*unitamente all'istanza di fissazione di udienza*» allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso.

La seconda modifica ha riscritto il comma 6 sul presupposto che la parte può scegliere di non depositare la sentenza che definisce il giudizio di falso (magari perché a lei sfavorevole). D'altra parte, poiché non può consentirsi che il giudizio rimanga pendente *sine die* per

l'inattività delle parti, la norma introdotta, sul presupposto che anche nei confronti delle altre parti sussiste un onere di diligenza nel seguire le sorti del giudizio al fine di poter definire quello di responsabilità, mira a sanzionare l'inerzia, prevedendo l'estinzione del giudizio anche d'ufficio. In coerenza, poi, con altre disposizioni del codice (cfr. articoli 83 e 107), è stato previsto che la riassunzione deve avvenire nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di falso.

L'articolo 49 ha sostituito, nella rubrica dell'articolo 106, il termine «*giudizio*» con quello di «*processo*», tecnicamente più appropriato; al comma 1 del medesimo articolo è stata soppressa la locuzione «*civile, penale o amministrativa*» dopo la parola «*controversia*» in quanto ridondante.

L'articolo 50, in riferimento al processo sospeso, individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto dall'articolo 107 del codice, per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio.

L'articolo 51 sostituisce, nella rubrica dell'articolo 108 del codice, il termine «*giudizio*» con «*processo*», tecnicamente più appropriato, secondo quanto già rilevato sopra illustrando la modifica della rubrica dell'articolo 106 del codice. Inoltre, nel comma 6 del medesimo articolo 108, è stato eliminato il riferimento ai «*successori di persona giuridica*», che non sono equiparabili agli «*eredi*» di persona fisica ai quali soltanto fa riferimento l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della legge n. 20 del 1994, nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio.

L'articolo 52 modifica l'articolo 114 del codice nella direzione di una maggiore semplificazione applicativa, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.

L'articolo 53 precisa il contenuto della norma di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice, nel senso che, nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla *Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali*, nonché, oltre al prefetto, all'«*autorità territoriale competente*», per tener conto del fatto che, in alcune regioni (in particolare nella regione siciliana), la competenza nelle procedure di riequilibrio finanziario è attribuita a organi diversi dal prefetto.

L'articolo 54 reca modifiche all'articolo 132, che riguarda il rito monitorio, prevedendo che quando il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisce la data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione, deve essere rispettata la norma generale concernente la fissazione presidenziale dell'udienza di discussione. Inoltre, è stato previsto che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche (da parte della segreteria della sezione e della procura regionale) e soprattutto l'ipotesi, ricorrente nella prassi, che il convenuto riceva la determinazione presidenziale del rito monitorio prima ancora di aver avuto conoscenza dell'atto di citazione.

L'articolo 55, in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, mira a colmare una lacuna, rilevata in fase applicativa, nell'articolo 133, comma 3, in ordine alle modalità di notifica alla parte del decreto di fissazione dell'udienza camerale. A seguito della modifica del comma 3, anche il testo del comma 4 è stato integrato con l'indicazione che il deposito da parte del pubblico ministero, successivamente alla notificazione, concerne anche il decreto di fissazione della medesima udienza.

L'articolo 56 modifica la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo «*Generalità*» con «*Disposizioni generali*», in quanto formula più appropriata.

L'articolo 57, in tema di giudizio per la resa del conto, modifica in più punti l'articolo 141 del codice. In primo luogo, è stata eliminata, al comma 1, lettera d), la precisazione «*d'ufficio*» in quanto superflua. Sono state poi risolte le problematiche applicative evidenziate dalla norma del comma 4 in ordine alla presenza del pubblico ministero in camera di consiglio, con l'eliminazione dell'inciso «*in camera di consiglio*». Sempre, al comma 4, è stato chiarito che il conto deve essere presentato all'amministrazione e non alla Corte dei conti, prevedendosi un termine all'agente contabile per la presentazione del conto all'amministrazione di appartenenza e a quest'ultima per la parifica e per il successivo deposito del conto stesso presso la segreteria della sezione giurisdizionale. Infine, con i richiami dell'ultima parte del comma 6 alla corrispondente disciplina dell'articolo 131 in tema di rito monitorio, è stato reso più agile e sollecito il procedimento di aggiornamento dell'importo della sanzione.

L'articolo 58 ha inteso risolvere problematiche applicative insorte con riferimento all'articolo 142 del codice e, in particolare, in ordine al perimetro oggettivo dell'opposizione. È stato quindi precisato avverso quali decreti può essere proposta l'opposizione. Altra modifica ha riguardato la necessità di un termine perentorio per proporre opposizione della stessa durata di quello già previsto dall'articolo 141, comma 4, per la resa del conto.

Inoltre, poiché l'interesse a proporre opposizione può essere, oltre che dell'agente contabile, anche del pubblico ministero o del responsabile del procedimento, cui può essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 141, comma 7, la locuzione «*al pubblico ministero*», contenuta nel comma 5, è stata sostituita con quella più ampia «*alle parti*», anche in analogia con quanto già prevede l'articolo 142, comma 3, per il deposito di memorie e documenti.

L'articolo 59 ha modificato l'articolo 144, comma 2, del codice, prevedendo tra i destinatari della comunicazione della sentenza che definisce il giudizio per resa di conto anche il responsabile del procedimento, attese le specifiche funzioni che gli sono attribuite dall'articolo 139, comma 2.

L'articolo 60 modifica l'articolo 145 del codice a proposito della fase istruttoria del giudizio sul conto, prevedendo, in particolare, che il magistrato relatore è tenuto a chiedere la previa autorizzazione del collegio soltanto per la nomina di consulenti tecnici, fermo restando che la relazione sul conto conclude allo stato degli atti conosciuti e disponibili. Ciò al fine di semplificare e accelerare l'istruttoria, evitando carichi aggiuntivi del collegio, che altrimenti sarebbe tenuto a deliberare, in un'apposita udienza, ciascuna richiesta istruttoria del magistrato relatore.

Sempre in tema di giudizio sul conto, l'articolo 61 modifica l'articolo 147, comma 4, del codice prevedendo che siano comunicati al pubblico ministero, all'amministrazione interessata e, per il tramite di quest'ultima, all'agente contabile non soltanto il decreto di fissazione dell'udienza di discussione ma anche la relazione del giudice designato per l'esame del conto allo scopo di garantire la pienezza del contraddittorio e il rispetto del diritto di difesa.

L'articolo 62 sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 148 del codice, che, nella sua formulazione originaria, non è apparso conforme ai principi del giusto processo nella parte in cui prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere

ascoltato dal collegio per «fornire chiarimenti», ma non anche per svolgere le proprie difese se non con il patrocinio di un difensore. Dal momento che appare di difficile individuazione il confine fra il fornire chiarimenti e lo svolgere le proprie difese, la modifica consente all'agente contabile, quando viene sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente.

La seconda parte del comma 2 è stata poi riformulata con la previsione che l'amministrazione può comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.

Infine, allo scopo di assicurare una completa neutralità di giudizio da parte del collegio, è stato introdotto il comma 2-*bis*, secondo cui il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non può fare parte del collegio giudicante.

L'articolo 63, con la modifica dell'articolo 149, comma 3, ha inteso coordinare i possibili contenuti della decisione collegiale con le conclusioni del magistrato istruttore, come indicate nell'articolo 145, comma 4, integrando, quindi, la norma con la previsione che possa essere dichiarata dal collegio anche l'irregolarità della gestione contabile.

Come già esaminato precedentemente e per le medesime ragioni, anche l'articolo 64 modifica la rubrica Capo I del Titolo I della Parte IV del codice, dedicata ai giudizi pensionistici, sostituendo la parola «Generalità» con l'espressione «Disposizioni generali».

L'articolo 65 modifica l'articolo 151, comma 1, del codice, eliminando la qualificazione «in funzione di giudice unico» perché superflua e tecnicamente inappropriata.

L'articolo 66 modifica l'articolo 154, comma 2, del codice per rendere omogenea la disciplina del deposito del ricorso. È stata così ammessa per tutti i ricorsi in materia di pensioni, e non soltanto per quelli in materia di pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie, la modalità della spedizione mediante raccomandata e la rilevanza del bollo dell'ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione, come del resto già affermato dalla Corte costituzionale nella risalente sentenza 8 luglio 1971, n. 170.

È stato poi abrogato il comma 3 del medesimo articolo 154 al fine di evitare che l'amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo.

La modifica recata dall'articolo 67 all'articolo 155, comma 3, del codice è sostenuta dalla medesima motivazione, prevedendosi che la richiesta del fascicolo amministrativo deve essere formulata dal giudice con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione. Inoltre, nel comma 1 del medesimo articolo 155, è stato eliminato il termine «*unico*», sostituito con «*monocratico*», così come proceduto in simili contesti, essendo stata ritenuta la seconda qualificazione tecnicamente più appropriata.

Al comma 3 del medesimo articolo 155 del codice, al fine di razionalizzare gli adempimenti di segreteria e, a un tempo, realizzare una più efficace concentrazione del processo, è stato previsto che la trasmissione del fascicolo amministrativo è richiesta all'amministrazione solo in caso di effettivo radicamento del contraddittorio su impulso del ricorrente, cui spetta notificare, insieme al ricorso depositato, il decreto di fissazione di udienza, contenente, come si è detto, l'ordine di trasmissione del fascicolo stesso. Nell'ottica della celerità e speditezza che connota il rito pensionistico, è stato previsto un termine di dieci giorni, decorrenti dalla comunicazione del decreto, per l'adempimento.

Tutti i termini, indicati nei commi 4, 6 e 7 del predetto articolo 155, sono stati adeguati per garantire alle parti il diritto a un'effettiva difesa in giudizio. Il comma 5, alla stregua delle modifiche innanzi descritte, non ha più una sua ragion d'essere, per cui è stato eliminato.

Nella prospettiva di rimuovere inconvenienti registrati in primo grado e disciplinare compiutamente la fase della fissazione dell'udienza e della notificazione del ricorso, è stato introdotto il nuovo comma 5-bis con cui si è stabilito che il ricorrente deposita in segreteria le prove dell'avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza. Nei commi 8 e 10, il termine «*collegio*» è stato sostituito con «*giudice*», trattandosi di giudizio monocratico.

L'articolo 68 modifica l'articolo 156 del codice, oltre che con correzioni formali, prevedendo la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni, ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, che viene esplicitamente richiamato.

L'articolo 69 modifica l'articolo 158, comma 2, del codice con un richiamo alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni.

Le difficoltà registrate in sede applicativa hanno reso necessaria una più puntuale disciplina dell'integrazione del contraddittorio *iussu iudicis*, sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile.

Conseguentemente, l'articolo 70 ha abrogato l'articolo 160, comma 2, del codice e introdotto un nuovo articolo 160-bis con la disciplina dell'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice. Anche il comma 3 dell'articolo 160 è stato modificato nel senso che l'atto di intervento deve essere notificato alle altre parti.

L'articolo 71 ha sostituito l'articolo 161, comma 2, del codice perché frequentemente la segreteria della sezione si è trovata a dover comunicare la fissazione di una camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare a una parte convenuta cui il ricorso non era stato ancora notificato dal ricorrente, con difficoltà anche per quanto riguarda le modalità della comunicazione, trattandosi di parte non ancora costituita e domiciliata.

Il nuovo testo del comma 2 soddisfa anche l'esigenza di semplificazione delle attività segretariali, laddove prevede che, in caso di ricorso con contestuale istanza di sospensiva, il ricorso stesso sia notificato dal ricorrente alla controparte, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare.

La modifica, che l'articolo 72 ha previsto per il comma 1 dell'articolo 162 del codice, è stata determinata dall'esigenza di individuare con precisione il *dies a quo* del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dal dato oggettivo della comunicazione dell'ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore, eliminando ogni riferimento alla pronuncia in udienza.

Per quanto poi concerne le parti aggiunte al comma 2 del medesimo articolo 162, trattasi della precisazione che la camera di consiglio è la sede di discussione del reclamo cautelare e che, oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. Per assicurare pienezza del contraddittorio e diritto di difesa, è stata introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 del codice, si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato, che ha emesso il provvedimento reclamato, non può far parte del collegio che decide il reclamo.

L'articolo 73 ha modificato l'articolo 164 del codice sia al comma 6 per consentire adeguate difese alle parti sia al comma 9 per eliminare un erroneo richiamo ai casi previsti dall'articolo 165, del tutto inconferente, sostituendolo con il richiamo all'articolo 160-bis (che ora disciplina l'intervento del terzo per ordine del giudice), come introdotto dall'articolo 70 del presente provvedimento.

L'articolo 74 ha modificato il termine, che, ai sensi dell'articolo 167 del codice, può essere concesso dal giudice per il deposito di note difensive, ampliandolo a un massimo di trenta giorni.

L'articolo 75 ha sostituito, nell'articolo 168 del codice, la parola «*cancelleria*» con «*segreteria*», in quanto è questo il termine appropriato per indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile.

L'articolo 76 ha eliminato, nell'articolo 170, comma 4, del codice, l'improprio riferimento al «*giudice unico delle pensioni*», sostituendolo con quello più corretto di «*giudice monocratico*».

Nei giudizi a istanza di parte, l'articolo 77 ha ampliato lo spazio temporale, che, ai sensi dell'articolo 173, comma 3, del codice, deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso e quello dell'udienza di discussione.

L'articolo 78 ha integrato l'articolo 174, comma 1, del codice prevedendo che il ricorso deve essere notificato, a cura del ricorrente, anche alla Procura regionale in quanto quest'ultima è parte interveniente necessaria nei giudizi a istanza di parte. Inoltre, è stato introdotto l'obbligo, a carico del ricorrente, di depositare le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza allo scopo di consentire al collegio la tempestiva verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, evitando sterili rinvii. Nel comma 3, il termine di ottanta giorni, che deve intercorrere tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione, è stato elevato a centoventi giorni nel caso di notifica all'estero al fine di renderlo coerente con i termini stabiliti negli articoli precedenti.

L'articolo 79 modifica l'articolo 175 del codice in tema di intervento del pubblico ministero. Nell'attuale formulazione dell'articolo 175, invero, le norme di cui ai commi 2 e 3 non sono

di agevole comprensione e applicazione pratica laddove prevedono una distinzione, nell'ambito dei giudizi ad istanza di parte, fra quelli per i quali il pubblico ministero conclude unicamente in udienza e quelli in cui formula conclusioni scritte, mentre nulla si dice in ordine alle conclusioni del pubblico ministero per i giudizi di cui alla lettera d) dell'articolo 172. Superfluo, poi, si presenta l'ulteriore appesantimento di cui al comma 2, costituito dall'onere, a carico della segreteria, di notificare le parti dell'avvenuto deposito delle conclusioni del pubblico ministero, e perciò si è provveduto alla sua eliminazione. La modifica prevede pertanto l'abrogazione dei suddetti commi 2 e 3 e la riformulazione del comma 1 nel senso che il pubblico ministero formula conclusioni scritte in tutti i giudizi ad istanza di parte, depositandole venti giorni prima dell'udienza fissata ovvero nell'eventuale diverso termine stabilito dal presidente della sezione. Ciò in quanto il termine attualmente previsto, di trenta giorni, non è coordinato con quello di costituzione delle altre parti del giudizio e costringe il pubblico ministero a concludere senza poter conoscere le difese delle parti stesse.

In tema di disciplina generale delle impugnazioni, l'articolo 80 modifica, in più punti, l'articolo 178 del codice con finalità di riordino e sistemazione della disciplina dei termini per le impugnazioni.

La modifica, introdotta al comma 2, consiste nella sostituzione della lettera g) con la lettera b), in quanto quest'ultimo riferimento è errato, come si desume dalla stessa prima parte della norma, che tra le eccezioni relative al *dies a quo* dei termini per la proposizione della revocazione (articolo 202 del codice) non indica la lettera g), relativa all'errore di fatto, ma la lettera b), concernente il dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (anche l'articolo 203, comma 3, del codice non indica la lettera g) tra le eccezioni riguardanti la decorrenza dei termini).

Il comma 4 è stato riscritto avendo l'attuale formulazione dato origine a dubbi interpretativi. La disciplina che si introduce prevede che, indipendentemente dalla notifica della sentenza (a eccezione del caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93 del codice), la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

La modifica consente quindi di tenere distinti l'appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito. Mentre, infatti, l'appello deve essere prima notificato e poi depositato,

la revocazione deve prima essere depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione di udienza.

Oggetto di modifica è anche il comma 5 del predetto articolo 178 laddove è stabilito che il termine di sei mesi per la notificazione del ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza indipendentemente dalla sua notificazione. È accaduto, infatti, che la notificazione della sentenza sia avvenuta in prossimità della scadenza del termine semestrale con conseguenti dubbi interpretativi se, in questo caso, fosse applicabile il termine di sessanta giorni dalla notificazione poiché una risposta positiva avrebbe inevitabilmente legittimato la violazione di quello massimo semestrale. Infine l'inserimento al comma 6 comporta che l'interruzione del termine riguarda anche il termine "lungo" annuale di cui al comma 4.

L'articolo 81 risolve un contrasto fra la disciplina generale dell'articolo 180, comma 1, del codice, che, per i giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo, prevede che il deposito dell'atto di impugnazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, e la disciplina specifica sia dell'opposizione di terzo, di cui all'articolo 201, comma 3, sia della revocazione, di cui all'articolo 203, commi 2 e 3, incentrata su una diversa articolazione procedimentale: come già riferito, l'atto deve essere prima depositato e poi notificato alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

La soppressione, nel comma 1, di ogni riferimento all'opposizione di terzo e alla revocazione, permette quindi di sanare il contrasto, lasciando prevalere per queste impugnazioni la regola della *lex specialis* sopra descritta.

L'articolo 82 apporta modifiche all'articolo 182 del codice allo scopo di dare rilievo alle peculiarità strutturali del giudizio di conto, in cui deve essere garantita, anche nella fase dell'impugnazione, la possibilità di partecipazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile (in questo senso depongono sia l'articolo 148 sia l'articolo 191 del codice). Pertanto, in caso di impugnazione di una sentenza su un conto, il decreto di fissazione dell'udienza deve ora essere notificato anche all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile. Al comma 5, inoltre, è stato rilevato l'errato riferimento testuale all'articolo 88, mentre correttamente deve essere indicato l'articolo 93 del codice.

L'articolo 83 apporta modifiche formali all'articolo 190 del codice, intese a consentire una più agevole leggibilità della norma sulla necessaria motivazione dell'atto di appello.

Anche l'articolo 84 reca miglioramenti formali alla norma di cui all'articolo 196 del codice sul presupposto che l'appellante, con il deposito dell'atto di appello, è già necessariamente costituito in giudizio.

L'articolo 85, nel modificare l'articolo 199 del codice, ha ampliato il termine a disposizione delle parti per riassumere il giudizio davanti al giudice di primo grado nel caso in cui il giudice di appello abbia disposto il rinvio a tale giudice. Il termine è ora di tre mesi, anche per omogeneità con le altre norme del codice che disciplinano ipotesi di riassunzione.

La prima modifica dell'articolo 86, la cui lettera a) interviene sul testo dell'articolo 201, comma 3, del codice, è conseguenza logica di quella già illustrata in relazione all'articolo 178, inserendosi la previsione che il termine generale è riferito al deposito dell'opposizione. L'altra modifica, quella di cui alla lettera b), è invece necessitata dall'ovvia considerazione che l'opposizione si introduce con ricorso e non con atto di citazione (cfr., infatti, l'articolo 201, comma 1, del codice, secondo cui «*L'opposizione si propone con ricorso [...]*»).

L'articolo 87, in tema di revocazione, provvede a porre rimedio a un'omissione riscontrata nel testo dell'articolo 202, comma 3, del codice, che non prende in considerazione anche la revocazione per omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo nel giudizio sul conto.

L'articolo 88, sempre in tema di revocazione, nel modificare l'articolo 203 del codice, mira a precisare che il ricorso deve essere proposto mediante deposito in segreteria. La soppressione, disposta dalla lettera b), rende la norma coerente con la modifica introdotta all'articolo 202, comma 3, appena sopra descritta.

L'articolo 89 apporta molteplici modifiche all'articolo 212 del codice concernente la formazione del titolo esecutivo. In particolare, è ora previsto che il rilascio della copia in forma esecutiva può avvenire anche da parte di un funzionario appositamente delegato dal dirigente della segreteria; conseguentemente anche il funzionario è esposto alla responsabilità sanzionata dal successivo comma 5. La riscrittura del comma 3 si è resa necessaria per risolvere problematiche applicative e per introdurre una disciplina più dettagliata della spedizione in forma esecutiva. Analogamente, e sempre per ragioni di semplificazione procedurale, anche il comma 4 è stato interamente riscritto.

L'articolo 90 ha introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 214 del codice, che disciplina le attività di competenza dell'amministrazione danneggiata nella fase esecutiva, con la finalità di precisare, per il caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati e in assenza di amministrazioni statali, quale sia il soggetto competente a curare la riscossione delle spese di giustizia.

La modifica al comma 3 del medesimo articolo 214 consente all'amministrazione procedente una più completa conoscenza degli elementi di fatto chiamati ad orientare la scelta delle modalità esecutive.

L'articolo 91, per le ragioni più volte sopra esposte, sostituisce, nell'articolo 217, comma 2, del codice, il termine «*unico*» con «*monocratico*» con riferimento al giudice delle pensioni e alle sue attribuzioni quale giudice dell'ottemperanza.

Le modifiche all'allegato 2 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante *norme di attuazione*

L'articolo 92 modifica la norma sulla vigilanza, già affidata dall'articolo 3 dell'allegato 2 al presidente della sezione, in ordine alla corretta distribuzione degli incarichi di consulenza, introducendo parametri di maggiore certezza dei limiti temporali entro i quali deve essere contenuto l'affidamento degli incarichi a ciascun consulente tecnico. È stata inoltre operata una correzione formale al testo del successivo comma 3 per evitare ambiguità di riferimento soggettivo.

L'articolo 93 precisa, all'articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione, che il Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ivi richiamato, è quello del Titolo II.

L'articolo 94 inserisce un nuovo articolo 25-bis a conclusione dell'allegato 2, che, colmando un'evidente lacuna nell'ordinamento, disciplina lo svolgimento dei tirocini formativi presso la Corte dei conti richiamando l'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con possibilità di erogazione di borse di studio a carico del bilancio della Corte dei conti.

Le modifiche all'allegato 3 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante *norme transitorie e abrogazioni*

L'articolo 95 chiarisce la portata della norma di diritto intertemporale contenuta nell'articolo 2 dell'allegato 3, precisando che le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell'entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l'esercizio di riferimento.

È stato poi inserito un nuovo comma 6-bis per chiarire l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sugli uffici direttivi di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del codice, come già riferito sopra nell'illustrare i contenuti precettivi dell'articolo 5 del presente provvedimento.

Con riguardo all'elenco delle norme oggetto di abrogazione espressa, di cui all'articolo 4 dell'allegato 3, l'articolo 96 aggiunge una lettera f-bis) concernente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto superato dalla disciplina del codice, anche in relazione all'impropria qualificazione del giudice monocratico nei termini di «*giudice unico delle pensioni*».

L'articolo 97 contiene modifiche formali e di *drafting*.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli da 1 a 4 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 non producono impatti sulla finanza pubblica. Infatti, il carattere direttivo delle funzioni di procuratore regionale, previsto dalla lettera a), non comporta effetti sul trattamento stipendiale dei magistrati della Corte dei conti, né si traduce in un aumento dei posti di organico. Quanto previsto alla lettera b) sarà effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Gli articoli da 6 a 93 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le disposizioni di cui all'articolo 94 non producono impatti sulla finanza pubblica in quanto è espressamente previsto che l'onere delle eventuali borse di studio sarà a carico del bilancio della Corte dei conti, che presenta ampi margini di avanzo disponibile (l'ultimo conto consuntivo approvato, relativo all'esercizio 2017, ha fatto registrare un incremento dell'avanzo di amministrazione, quantificato in oltre € 51 mln, «derivante dall'attenta politica di contenimento della spesa adottata [...] anche, e soprattutto, per le autonome scelte gestionali dell'Amministrazione»: cfr. decreto del Presidente della Corte dei conti 21 giugno 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 13 luglio 2018, supplemento ordinario n. 34).

Le disposizioni di cui agli articoli 95 e 96 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le disposizioni di cui all'articolo 97 contengono correzioni formali e di mero *drafting* al testo del decreto legislativo n. 174 del 2016 e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.